

Comune di Carbonara al Ticino



Regolamento sulla disciplina dell'armamento e degli strumenti di autotutela del servizio di Polizia Locale

ART. 1 GENERALITA'

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del DM n. 145/1987, la dotazione delle armi ed i servizi prestati con le stesse dagli appartenenti al Servizio di Polizia locale, fatte salve le disposizioni della L. n. 65/1986, della LR n. 6/2015 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Gli appartenenti alla Polizia locale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione al tipo di servizio prestato ed in modo adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia locale corrisponde al numero degli agenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Sindaco può stabilire che tale numero sia maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce in questo Comune non è istituita l'armeria e pertanto:

- Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall'operatore di Polizia locale;
- All'operatore di Polizia locale, cui è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'assegnazione dell'arma viene fatta in via continuativa;
- Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco;
- Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'agente è tenuto a portare con se.

Art. 3 TIPO DI ARMA IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione agli agenti di cui all'art. 1, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. n. 110/1975 e s.m.i, è la pistola semiautomatica calibro 9X21.

Art. 4 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma avviene in via continuativa ed è effettuata solamente agli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 L. n. 65/1986.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui al presente Regolamento. Gli assegnatari, al momento di ricevere in dotazione l'arma e le munizioni necessarie per il caricatore principale e quello di riserva (n. 30), dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e delle munizioni sul quale andranno registrati tutti i movimenti di carico e scarico.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione dell'arma mediante presentazione di certificato medico da parte degli operatori dotati di qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica deve essere rilasciato dall'ATS, da strutture medico-legali, da strutture medico sanitarie militari o della Polizia di Stato.

Art. 5 DOVERI DELL' ASSEGNATARIO

L'operatore di Polizia locale cui è assegnata l'arma deve:

- a- Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma;
- b- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d- Mantenere l'addestramento partecipando alle esercitazioni di tiro di cui al presente Regolamento;

E' obbligatorio, per l'operatore di Polizia locale cui è assegnata l'arma in via continuativa e che custodisce l'arma presso il proprio domicilio, osservare le seguenti prescrizioni:

- a- L'arma dovrà essere conservata scarica in cassaforte o armadio blindato chiuso a chiave in modo che possa mai entrare nella disponibilità di altre persone
- b- In struttura diversa e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 6 APPROVVIGIONAMENTO

Il Sindaco o l'operatore di Polizia locale, su delega del Sindaco, garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

Ogni arma e munizionamento acquistati saranno intestati al Comune di Carbonara al Ticino nella persona del Sindaco pro-tempore.

Art. 7 MODALITA' DI PORTO DELL' ARMA

Gli operatori di cui all' art. 1 svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 L. n. 65/1986, l'operatore è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Agli operatori di Polizia locale, cui è assegnata l'arma in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa previo assenso del Sindaco.

Art. 8 SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi per i quali gli operatori di Polizia locale di cui all'art. 1 portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni (automontati, moto montati, appiedati);
- Servizi notturni;
- Servizi di pronto intervento;

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del DM n. 145/1987.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all' art. 3 L. n. 65/1986 (funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità di pubblica sicurezza; gli agenti prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 9 SERVIZI ARMATI OCCASIONALI

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di norma, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune richiedente il servizio esterno può chiedere che l'agente possa esplicitare il servizio munito dell'arma di cui è dotato.

Nei casi previsti dal precedente comma il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il contingente tenuto a prestare servizio con armi fuori territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio cui sarà destinato e la presumibile durata della missione.

ART. 10 SERVIZI ESPLETATI IN CONVENZIONE O SU RICHIESTA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre amministrazioni pubbliche possono essere eseguiti con l'arma di ordinanza.

La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

ART. 11 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al presente Regolamento nel registro di carico e scarico. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni necessarie che ne determinano l'assegnazione.

Nel caso in cui venga revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza, il rapporto di lavoro tra operatore di Polizia locale ed Amministrazione Comunale venga interrotto o sospeso l'arma deve essere immediatamente consegnata.

ART. 12 ADDESTRAMENTO

Gli operatori di Polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati.

A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione, si provvederà a stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale di Pavia.

Oltre a quanto previsto dalla L. n. 286/1981, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli operatori che svolgono particolari servizi.

ART. 13 STRUMENTI DI AUTOTUTELA

L'operatore di Polizia locale, ai sensi dell'art. 23 della L. R. n. /2015, è dotato di dispositivi di tutela dell'incolumità personale quale lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti (spray al peperoncino o equivalente) o il bastone estensibile.

Lo spray ed il bastone estensibile vengono assegnati come dotazione individuale all'operatore di Polizia locale previo addestramento.

Le modalità di addestramento sono quelle previste dal Regolamento Regionale n. 5/2019.

Nei servizi in borghese i dispositivi vengono portati in maniera occulta.

ART. 14 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dal DM n. 145/1987, dalla L. R. n. 6/2015 e dal R. R. n. 5/2019.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera da parte del Consiglio Comunale e della sua esecutività sarà data comunicazione al Prefetto di Pavia.